



Deliberazione n.	358 1	Seduta del	14 MAR. 2017
Stipula convenzione tra Synlab Italia S.r.l. e ASST Monza per la gestione delle complicanze e/o urgenze interne.			

Il Direttore Generale
Matteo Stocco

coadiuvato da:

Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera
Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo
Direttore Sociosanitario: Silvia Lopiccoli

Richiamata la delibera n. 1 del 2.1.2016 con cui questa ASST ha preso atto della D.G.R. n. X/4642 del 19.12.2015, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Monza nella persona del dott. Matteo Stocco;

Premesso che con deliberazione n. X/4485 del 10.12.2015 della Giunta Regione Lombardia, in attuazione della L.R. n. 23 del 11.08.2015, è stata costituita a far data dal 01.01.2016 la nuova "Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza" (ASST Monza), avente autonoma personalità giuridica pubblica, che è subentrata a titolo di successione universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi precedentemente in capo alla ex A.O. San Gerardo di Monza, ed ha incorporato, a titolo di successione particolare, il Presidio Ospedaliero di Desio (ex A.O. di Desio e Vimercate), nonché alcune strutture e funzioni della ex ASL della Provincia di Monza e Brianza e della ex ASL della Provincia di Milano 1;

Dato atto che con:

- decreto n. 771 del 31.07.2015 l'ex A.O. San Gerardo di Monza ha stipulato, per il periodo 01.09.2015 – 31.12.2016, la convenzione con il CAM – Centro Analisi Monza S.p.A. per "il collegamento funzionale e organizzativo" per la gestione delle situazioni di emergenza e/o urgenze che si dovessero verificare a carico dei pazienti ricoverati presso la struttura CAM "Centro Medico Polispecialistico", sito in Monza, via Martiri delle Foibe n. 1;
- deliberazione n. 1245 del 25.10.2016 l'ASST Monza ha preso atto della fusione per incorporazione, con atto del Notaio Elena Terrenghi, repertorio n. 30568 - raccolta n. 10043, del 26.04.2016, del CAM Centro Analisi Monza S.p.A. a socio unico con Synlab Italia S.r.l. a socio unico di Monza, con effetto dal 01.05.2016;

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- DGR VII/5127 del 15/06/01, "Ulteriori direttive in ordine all'attività di day hospital e day surgery rispetto alla DGR 34766 del 20/02/98", nonché la nota prot. H1.2001.0062027 del 02/10/2001, con cui la Regione Lombardia definisce, che "l'attivazione di strutture di



ricovero a ciclo diurno è subordinata ad un collegamento funzionale ed organizzativo con una struttura di ricovero e cura sede di DEA/EAS per la gestione delle emergenze e che possa garantire il ricovero ordinario del paziente quando questo si renda necessario. Detto collegamento dovrà essere espresso attraverso un protocollo organizzativo che esplicherà dettagliatamente i percorsi necessari alla tutela del paziente e le cui condizioni contrattuali saranno specificate attraverso apposito atto convenzionale";

- DGR VIII/9014 del 20/02/2009, "Determinazioni in ordine al controllo delle prestazioni sanitarie ed ai requisiti di accreditamento", con la quale la Regione Lombardia, al punto 8, stabilisce il seguente requisito: "... nel caso di strutture che non dispongano almeno di un Pronto Soccorso e di una U.O. di Anestesia e Rianimazione, deve essere formalizzato un accordo con una struttura di ricovero e cura dotata di PS, DEA-EAS per garantire nei tempi e nei modi appropriati il trattamento di eventuali complicanze e/o urgenze; la modulazione a livello territoriale di questo requisito sarà coordinata dall'AREU";
- nota prot. n. 3855 dell'01.08.2012, con cui AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) di Regione Lombardia, quale coordinatore dell'attività in questione e ai sensi del punto 8 della citata D.G.R. n. 9014/2009, ha comunicato al CAM – Centro Analisi Monza S.p.a. a socio unico, ora Synlab Italia S.r.l. a socio unico, di aver preso atto della volontà di formalizzare un rapporto convenzionale con la ex Azienda Ospedaliera San Gerardo per la gestione dell'attività di emergenza e urgenza che dovesse verificarsi presso la struttura CAM "Centro Medico Polispecialistico", in ottemperanza a quanto disposto dalla D.G.R. 5127/2001;
- nota del 28/02/2017, agli atti del Responsabile del Procedimento, con cui Synlab Italia S.r.l. a socio unico ha trasmesso formale comunicazione ad AREU del trasferimento delle autorizzazioni sanitarie e di accreditamento delle strutture sanitarie afferenti all'Ente CAM Centro Analisi di Monza S.p.A., attivando l'iter amministrativo con AREU di riconoscimento della fusione per incorporazione dello stesso CAM Centro Analisi Monza S.p.A. con Synlab Italia S.r.l.;

Viste le note del 03.11.2016 (prot. 37816 del 15.11.2016) e del 10.02.2017, agli atti del Responsabile del Procedimento, con le quali Synlab Italia S.r.l. ha chiesto la disponibilità dell'ASST Monza al rinnovo della convenzione in argomento fino al 31.12.2018;

Precisato che l'attività di cui all'oggetto prevede che l'ASST Monza garantisca, in favore dei pazienti ricoverati provenienti dalla struttura operativa sanitaria CAM "Centro Medico Polispecialistico" di Synlab Italia S.r.l., gli interventi diagnostici e terapeutici di urgenza attraverso il proprio Pronto Soccorso e ad assicurare tutti gli interventi necessari alla stabilizzazione del paziente e le consulenze degli specialisti presenti nella struttura ospedaliera;

Atteso che Synlab Italia S.r.l. riconosce all'ASST Monza, a fronte della predetta attività, i compensi economici, così come specificati e previsti nel citato testo di convenzione, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere favorevole espresso dalla Direzione Medica di Presidio del P.O. Monza, con e-mail del 24.11.2016, agli atti del Responsabile del Procedimento;



Dato atto che il presente provvedimento, in quanto tale, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio aziendale;

Ritenuto di approvare e stipulare la convenzione con Synlab Italia S.r.l. per la gestione delle complicanze e/o urgenze interne dei pazienti ricoverati provenienti dalla propria struttura operativa sanitaria CAM "Centro Medico Polispecialistico", alle condizioni di cui al testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dalla data di sottoscrizione e fino al 31.12.2018, regolamentando tutte le prestazioni precedenti la data di sottoscrizione secondo le condizioni previste nella convenzione approvata con il presente atto;

Dato atto, altresì, di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore f.f. dell'U.O.C. Economico Finanziaria per la corretta registrazione del ricavo annuo di previsione pari ad €. 500,00 che sarà contabilizzato, all'atto dell'emissione delle relative fatture, al conto n° 75.45.06.11 "Altre prestazioni sanitarie verso privati" del corrispondente bilancio dell'esercizio di competenza;

Preso atto dell'attestazione del Direttore S.C. Accettazione e Accoglienza dei Servizi Sanitari circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario espresso ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D.lgs. 502/92 e ss.mm.ii. ed art 13 della L.R. 33/2009 così come modificato dalla L.R. 23/2015;

DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di approvare e stipulare la convenzione per la gestione delle complicanze e/o urgenze interne a favore dei pazienti ricoverati provenienti dalla struttura operativa sanitaria CAM "Centro Medico Polispecialistico" di Synlab Italia S.r.l., alle condizioni di cui al testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dalla data di sottoscrizione e fino al 31.12.2018, regolamentando tutte le prestazioni precedenti la data di sottoscrizione secondo le condizioni previste nella convenzione approvata con il presente atto;
2. di dare atto che il presente provvedimento, in quanto tale, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio aziendale;
3. di dare atto, altresì, come indicato dal Direttore f.f. dell'U.O.C. Economico Finanziaria, della corretta registrazione del ricavo annuo di previsione pari ad €. 500,00 che sarà contabilizzato, all'atto dell'emissione delle relative fatture, al conto n° 75.45.06.11 "Altre prestazioni sanitarie verso privati" del corrispondente bilancio dell'esercizio di competenza;
4. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per i relativi e conseguenti adempimenti riguardanti il presente provvedimento;



5. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo dell'A.S.S.T. di Monza ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 così come risulta modificato dalla L.R. 23/2015.

IL DIRETTORE GENERALE
(Matteo Stocco)

Esprimono parere favorevole:

Il Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera
Il Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo
Il Direttore Sociosanitario: Silvia Lopiccoli

Copia non utilizzabile per fini legali



Q

Allegato alla delibera del Direttore Generale n. 358 del 14 MAR. 2017

Oggetto:

Stipula convenzione tra Synlab Italia S.r.l. e ASST Monza per la gestione delle complicità e/o urgenze interne.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore S.C. AADS
(Giovanna Cioffi)

Visto di congruità tecnica di competenza

Il Direttore Dipartimento Amministrativo

Parere in ordine alla regolarità contabile

Il Direttore f.f. U.O.C. Economico Finanziaria
(Toni Genco)



CONVENZIONE TRA SYNLAB ITALIA S.r.l. E ASST MONZA PER LA GESTIONE DELLE COMPLICANZE E/O URGENZE INTERNE.

TRA

Synlab Italia S.r.l. a socio unico, con sede in Monza (MB), via Martiri delle Foibe, 1 (P.IVA e C.F. 00577680176), di seguito denominata Synlab Italia S.r.l., in atto rappresentata dal Dott. Andrea Buratti, nella sua qualità di Consigliere Delegato,

E

ASST Monza, con sede in Monza (MB), Via Pergolesi n. 33 (C.F. e P.IVA 09314290967), in atto rappresentata dal Dott. Matteo Stocco, nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante pro-tempore.

PREMESSO CHE

- con D.G.R. VII/5127 del 15/06/01, "*Ulteriori direttive in ordine all'attività di day hospital e day surgery rispetto alla DGR 34766 del 20/02/98*", nonché con la nota prot. H1.2001.0062027 del 02/10/2001, la Regione Lombardia definisce, che "*l'attivazione di strutture di ricovero a ciclo diurno è subordinata ad un collegamento funzionale ed organizzativo con una struttura di ricovero e cura sede di DEA/EAS per la gestione delle emergenze e che possa garantire il ricovero ordinario del paziente quando questo si renda necessario. Detto collegamento dovrà essere espresso attraverso un protocollo organizzativo che esplicherà dettagliatamente i percorsi necessari alla tutela del paziente e le cui condizioni contrattuali saranno specificate attraverso apposito atto convenzionale*";
- con D.G.R. VIII/9014 del 20/02/2009, "*Determinazioni in ordine al controllo delle prestazioni sanitarie ed ai requisiti di accreditamento*", al punto 8, stabilisce il seguente requisito: "*... nel caso di strutture che non dispongano almeno*



di un Pronto Soccorso e di una U.O. di Anestesia e Rianimazione, deve essere formalizzato un accordo con una struttura di ricovero e cura dotata di PS, DEA-EAS per garantire nei tempi e nei modi appropriati il trattamento di eventuali complicanze e/o urgenze; la modulazione a livello territoriale di questo requisito sarà coordinata dall'AREU";

- con la nota prot. n. 3855 dell'01.08.2012, AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) di Regione Lombardia, quale coordinatore dell'attività in questione e ai sensi del punto 8 della citata D.G.R. n. 9014/2009, ha comunicato al CAM Centro Analisi Monza S.p.A. a socio unico, ora Synlab Italia S.r.l. a socio unico, di aver preso atto della volontà di formalizzare un rapporto convenzionale con l'ex Azienda Ospedaliera San Gerardo per la gestione dell'attività di emergenza e urgenza che dovesse verificarsi presso la struttura CAM "Centro Medico Polispecialistico", in ottemperanza a quanto disposto dalla D.G.R. 5127/2001;
- il C.A.M. "Centro Medico Polispecialistico" è una struttura operativa sanitaria di Synlab Italia S.r.l., di ricovero e cura privata autorizzata a ciclo diurno con posti di degenza pari a 6 per attività di day surgery, che non dispone di Pronto Soccorso;
- Synlab Italia S.r.l. intende formalizzare specifico rapporto convenzionale con l'ASST Monza per il servizio di Pronto Soccorso, DEA o EAS a favore della struttura operativa sanitaria C.A.M. "Centro Medico Polispecialistico", adeguandosi alle indicazioni di cui alla citata D.G.R. VIII/9014 del 20 febbraio 2009;
- l'ASST Monza, struttura di ricovero e cura dotata di EAS e sede operativa dell'AAT 118, a seguito di esplicita richiesta da parte di Synlab Italia S.r.l. si è



resa disponibile a gestire, tramite la presente convenzione, le eventuali complicanze e/o urgenze interne alla struttura operativa sanitaria C.A.M. “Centro Medico Polispecialistico” di Synlab Italia S.r.l.;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le parti si impegnano a rispettare le premesse che costituiscono parte integrante della presente convenzione, nonché ogni principio, vincolo, modalità e condizione di cui alla vigente normativa in materia.

Art. 2 – Oggetto

In esecuzione della presente convenzione le Parti intendono garantire il “collegamento funzionale e organizzativo” per la gestione delle situazioni di emergenza e/o urgenza che si dovessero verificare presso la struttura operativa sanitaria C.A.M. “Centro Medico Polispecialistico” di Synlab Italia S.r.l..

L'ASST Monza si impegna a garantire gli interventi diagnostici e terapeutici di urgenza attraverso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Monza e ad assicurare tutti gli interventi necessari alla stabilizzazione del paziente e le consulenze degli specialisti presenti in Ospedale, in favore dei pazienti ricoverati provenienti dalla struttura operativa sanitaria C.A.M. “Centro Medico Polispecialistico” di Synlab Italia S.r.l..

Art. 3 – Modalità operative

Nel caso in cui imprevisti clinici, organizzativi o tecnologici pongano il paziente ricoverato presso il C.A.M. “Centro Medico Polispecialistico” di Synlab Italia S.r.l. in una condizione acutamente a rischio (emergenza) e qualora sia richiesto un particolare impegno assistenziale, che, sulla base dell'articolazione specialistica,

non possa essere assicurato dal livello organizzativo della citata struttura C.A.M. “Centro Medico Polispecialistico”, il medico anestesista responsabile del paziente autorizza il trasferimento dello stesso, nelle condizioni più idonee, presso le strutture dell’ASST Monza.

In particolare, la gestione del trasferimento del paziente presso il Dipartimento EAS dell’ASST Monza potrà avvenire nel rispetto delle fasi seguenti:

- a) il medico anestesista di C.A.M. “Centro Medico Polispecialistico” di Synlab Italia S.r.l. contatterà:
- il medico di guardia del Pronto Soccorso dell’ASST Monza, per segnalare l’invio di un paziente e relativa diagnosi;
 - il S.S.U.Em.118 per gli opportuni provvedimenti circa il trasporto ed il soccorso;
- b) copia della documentazione clinica, comprensiva di dati anagrafici utili alla sua accettazione in Pronto Soccorso, seguirà il paziente;
- c) inoltre seguirà il paziente una relazione clinica e l’indicazione del medico di riferimento rintracciabile in caso di necessità;
- d) qualora il paziente, dopo gli accertamenti e se necessaria l’osservazione del caso, possa essere rinvio dal Pronto Soccorso alla struttura C.A.M. “Centro Medico Polispecialistico” di Synlab Italia S.r.l., il trasporto del medesimo sarà a cura di Synlab Italia S.r.l..

La responsabilità e l’onere economico del trasferimento del paziente permane, in ogni caso, in capo a Synlab Italia S.r.l..

Art. 4 – Corrispettivi

L’ASST Monza fatturerà a Synlab Italia S.r.l. le prestazioni eseguite a favore dei pazienti ricoverati presso la struttura C.A.M. “Centro Medico Polispecialistico” di

Synlab Italia S.r.l. ed inviati al Pronto Soccorso della stessa ASST, applicando le tariffe del nomenclatore tariffario regionale, vigente nel tempo, con la maggiorazione prevista dalle regole di sistema regionale per le attività di Pronto Soccorso, ad esclusione delle prestazioni rese a favore dei pazienti che verranno ricoverati presso le Unità Operative di diagnosi e cura dell'ASST Monza.

Per le prestazioni non presenti nel tariffario regionale si applicheranno le tariffe solventi aziendali oppure il "prezzo interno di trasferimento" ove non sussista specifica tariffa solvente aziendale. Inoltre, come specificato all'art. 3 della presente convenzione, il trasferimento del paziente è a cura e con onere economico a carico di Synlab Italia S.r.l..

Synlab Italia S.r.l. semestralmente trasmetterà alla Direzione Medica di Presidio dell'ASST Monza una distinta dalla quale risultino tutti i pazienti inviati al Pronto Soccorso e le relative date.

Il corrispettivo dell'attività in questione sarà versato da Synlab Italia S.r.l. entro 30 giorni dalla data di emissione fattura. In caso di ritardato pagamento dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del saggio legale.

Art. 5 – Assicurazione

Si dà atto che l'ASST Monza ha in corso idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per l'attività svolta dal proprio personale dipendente.

Art. 6 – Trattamento dati personali

L'ASST Monza e Synlab Italia S.r.l. si impegnano a trattare i dati personali di cui vengano per qualsiasi motivo a conoscenza, quale conseguenza del rapporto convenzionale, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. 196/2003.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna parte consente

esplicitamente all'altra parte l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle parti consente espressamente all'altra parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all'esecuzione della presente convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dalla stessa derivanti. Le parti prendono, altresì, atto dei diritti a loro riconosciuti dall'art.7 del D.Lgs. 196/03 (Codice in materia dei dati personali) ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

Art. 7 – Codice Etico

Synlab Italia S.r.l. dichiara di accettare il contenuto del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ex legge 190/2012 dell'ASST Monza ed il contenuto del Codice Etico di cui ha preso visione sul sito aziendale (www.asst-monza.it) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in esso contenute. La violazione del Codice Etico da parte di Synlab Italia S.r.l., comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 8– Durata

La presente convenzione avrà validità dalla data di sottoscrizione e resterà in vigore fino al **31.12.2018**. Gli eventuali rapporti pregressi intercorsi fra le parti saranno regolati alle medesime condizioni della presente convenzione. Ciascuna delle parti potrà recedere dalla convenzione, con motivato preavviso scritto a mezzo raccomandata A.R., oppure a mezzo posta certificata (PEC), almeno 30 giorni prima della scadenza.

Alla scadenza, la convenzione potrà essere rinnovata, previo accordo formalizzato tra le parti. Non è previsto rinnovo tacito.

Art. 9 – Imposte ed oneri

La presente convenzione:

- è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c.1, lett. d) e c.2 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;*
- è esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 19 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e ss.mm.ii.;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131;
- è soggetta all'imposta di bollo, con onere a carico di Synlab Italia S.r.l., ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

Eventuali oneri, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, se dovuti, sono a carico di Synlab Italia S.r.l.

Art. 10 – Controversie

In caso di controversia derivante dal presente atto è eletto Foro giudiziario esclusivo, quello di Monza.

Monza,

Letto, confermato e sottoscritto.

Per SYNLAB Italia S.r.l. a socio unico:

IL CONSIGLIERE DELEGATO

Dott. Andrea Buratti

Per ASST Monza:

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Matteo Stocco